

**ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 10/11/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CANI E LORO MICROCHIPPATURA. GESTIONE E CONDUZIONE DEI CANI.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- che negli ultimi giorni ci sono state diverse segnalazioni alla Polizia Municipale del Comune di Ferla da parte di cittadini preoccupati della presenza di cani randagi in diverse zone del territorio comunale;
- che, pur a fronte degli interventi di prevenzione del randagismo posti in atto dal Comune di Ferla in base alla legge n. 281/1991, il Comando della Polizia Municipale, tenuto conto delle segnalazioni, ha comunque verificato la presenza nel territorio comunale di diversi cani randagi, che potrebbero diventare pericolosi;
- che tale situazione comporta un intervento straordinario, finalizzato al controllo dei cani randagi, al fine di ridurre la presenza allo stato libero nell'ambito del territorio comunale;
- che la cattura dei cani randagi deve essere realizzata in tempi rapidi, per evitare che si possano verificare situazioni di rischio e pericolo per i cittadini;

**TENUTO CONTO:**

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5

dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

- che il d.P.R. n. 320/1954 e la legge n. 281/1991 definiscono presupposti e poteri del Sindaco, quale Autorità di Sanità veterinaria locale, per interventi in ordine alla regolazione e alla riduzione del randagismo;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 del Ministero degli Interni, pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 2008, rubricato *"Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*;

#### **CONSIDERATO:**

- che, nonostante l'impegno che l'Amministrazione Comunale ha profuso per far fronte al grave fenomeno del randagismo canino, tale fenomeno continua a suscitare serie preoccupazioni per il numero di cani vaganti presenti sul territorio comunale ed al quale non è possibile fare fronte con le strutture ricettive, tenuto conto che le stesse sono ormai sature, non riuscendo più ad accogliere altri animali;
- che i provvedimenti posti in atto dall'Amministrazione hanno consentito di ridurre il fenomeno del randagismo per quanto riguarda la presenza di cani vaganti sul territorio ma che l'abbandono di animali da parte di ignoti non consente di interrompere le attività di controllo delle popolazioni di cani vaganti;
- che tali situazioni hanno comportato, nell'arco delle ultime settimane la rilevazione di un numero crescente di cani nel territorio comunale;
- che ciò determina l'impellente necessità di misure urgenti per la riduzione del randagismo e, conseguentemente, del fattore principale di rischio sul piano dimensionale;
- che le normali azioni sviluppate in attuazione della legge n. 281/1991 richiedono un necessario potenziamento in via straordinaria;
- che gli interventi finalizzati alla prevenzione del randagismo, obbligo di registrazione dei cani e loro microchippatura da parte dei privati, devono essere realizzati entro un periodo di due mesi dall'adozione del presente provvedimento, al fine di garantire un'efficace riduzione dei fattori di rischio;

#### **CONSIDERATO, pertanto:**

- che è necessario procedere all'adozione di misure straordinarie e urgenti, anche sperimentali e limitate nel tempo, che consentano l'attivazione di un piano di prevenzione del randagismo che esuli dalle normali procedure con obbligo di registrazione dei cani e loro microchippatura da parte dei privati cittadini, al fine di garantire un'efficace riduzione dei fattori di rischio e la verifica dello stato sanitario degli animali, oltre il controllo della fertilità;
- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire situazioni di eventuale pericolo all'incolumità pubblica;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

#### **VISTI:**

- l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773;
- l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come integrato dal Decreto n. 14 del 20 febbraio 2017, il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 2008, rubricato *"Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*;
- il Regolamento Comunale;

### **ORDINA**

- **a tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione di cani presso l'Anagrafe istituita ai sensi della L.R. n. 15/2000 entro 60 giorni dall'adozione della presente Ordinanza, e comunque non oltre il 31 gennaio 2023;**
- **che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell'animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ferla e al Servizio Veterinario;**
- **che il proprietario o il conduttore usino sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione delle aree appositamente dedicate;**
- **che il proprietario o il conduttore provveda all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e**

**che porti sempre con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesche quando conduce l'animale in ambito urbano.**

### **DEMANDA**

al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

### **AVVERTE**

che contro il presente atto può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Siracusa entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, al fine di darne massima diffusione tra la popolazione;
- b) sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale e alla locale stazione dei Carabinieri.

IL SINDACO  
AVV. MICHELANGELO GIAN SIRACUSA